

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
"Mo.Co."**

SEZIONE I – COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo (1) Denominazione – sede – durata

- 1.1. Ai sensi d.l. 117 del 2017 ("**Codice del Terzo Settore**") e delle rispettive norme del Codice civile in materia di associazioni, è costituita, nel numero minimo dei soci previsti dalla normativa, l'Associazione di seguito denominata "MO.CO.", associazione di promozione sociale ("**Associazione**").
- 1.2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como, in via Varesina 114, 22100. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- 1.3. L'Associazione opera principalmente nel territorio della Provincia di Como, ma, altresì, in ambito nazionale e internazionale. Con propria delibera, il Consiglio Direttivo può istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di ~~programmare~~ organizzare o espletare al meglio l'attività dell'Associazione sui differenti territori raggiunti.
- 1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo (2) Scopo, finalità e attività

- 2.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali di democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato, nel pieno rispetto delle libertà e della dignità personale degli associati.
- 2.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
- 2.3. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore:
 - 2.3.1. (lett. f) *«interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»*, soprattutto utilizzando le tecnologie dell'informazione, ovvero, a titolo esemplificativo:
 - ideando, producendo, realizzando e diffondendo sui canali di comunicazione web-social (e.g. Facebook, Instagram, YouTube ed altri) contenuti audio-visivi (e.g.

cortometraggi, video ed altri), ma altresì altre forme di creatività, diretti a promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di appartenenza;

- curando l'edizione e la distribuzione di riviste, comunque denominate, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere;

2.3.2. (lett. i) «*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*», ovvero, a titolo esemplificativo:

- favorire ed organizzare manifestazioni musicali, saggi, concerti, rassegne, proiezioni, mostre ed ogni altra forma di spettacolo (e.g. festival musicali, anche internazionali) o tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nel campo dell'arte, dello spettacolo e del sano intrattenimento, diretti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei terzi attratti dalle iniziative, anche tramite l'intervento di esperti del settore, di personalità riconosciute di chiara fama o eccellenti;
- promuovere progetti di qualunque tipo nel campo della musica, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, informativo quali e.g. rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- realizzare eventi, in collaborazione con altre realtà del territorio, finalizzati alla crescita culturale delle comunità che infondono i territori (e.g. mediante la realizzazione di concerti, festival o rassegne musicali dedicate);
- mettere a disposizione delle stesse comunità i risultati delle proprie esperienze;
- partecipare, con i propri soci, a manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazioni e artistiche promosse da altre associazioni, enti pubblici o privati;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni, aventi contenuto analogo;
- promuovere l'attività artistica di artisti emergenti, siano essi soci o non, reperendo concerti e pubblicizzandone le offerte;
- favorire, con ogni mezzo possibile, la diffusione e l'amore per la musica, quale strumento di comunicazione che travalica le singole barriere nazionali e i rigidi confini territoriali;

- promuovere lo sviluppo della filiera agroalimentare, dell'artigianato e della cultura eno-gastronomica del territorio, mediante l'organizzazione e.g. di festival o di fiere dedicate;
- 2.3.3. (lett. v) *«promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata»*, ovvero, a titolo esemplificativo, mediante l'uso della diffusione della cultura e dell'amore per la musica, quale strumento di comunicazione che supera le rigide prescrizioni normative a cui i singoli cittadini di differenti territori sono assoggettati; oppure mediante la creazione di diversi gruppi musicali, raggruppamenti sociali in cui le differenze si appianano (senza scomparire) per perseguire uno scopo comune.
- 2.4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, inoltre, l'Associazione può esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
 - 2.4.1. realizzare, acquistare o vendere, prendere o cedere in affitto, leasing, comodato, immobili di qualsiasi genere, macchinari, apparecchiature elettroniche, materiali, beni mobili strumentali in genere;
 - 2.4.2. svolgere qualsiasi attività connessa o affine a quelle, a titolo esemplificativo, sopra elencate, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e amministrativa necessarie o semplicemente utili;
 - 2.4.3. assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in imprese, enti, associazioni anche non riconosciute, consorzi e simili, pubblici e privati, nazionali ed estere, nonché in società e cooperative;
 - 2.4.4. compiere inoltre tutte le attività finanziarie che si rendessero necessarie o semplicemente utili, comprese le aperture di conti correnti semplici o affidati, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, la costituzione di ipoteche, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi e di organismi consociati e consortili, nonché riceverli;
 - 2.4.5. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata o inclusa negli elenchi sopraesposti, ma comunque connessa o collegata a quelle precedenti, purché questa sia coerente con una delle differenti attività di interesse generale individuate nel precedente comma 2.3 e, più in generale, con le finalità istituzionali.
- 2.5. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie finalità sociali, culturali civili e di solidarietà, può cooperare con soggetti, enti pubblici, privati, locali e territoriali.

- 2.6. L'Associazione potrà altresì, in perfetta conformità e nei limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile.

SEZIONE II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo (3) Norme sul funzionamento e l'ordinamento interno

- 3.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.
- 3.2. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.
- 3.3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo (4) Associati

- 4.1. Possono diventare membri dell'Associazione ("Associati") tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.2. Sono previste due categorie di Associati, aventi i medesimi diritti-doveri:
- 4.2.1. Fondatori: ovvero coloro i quali che hanno promosso la fondazione dell'Associazione sono intervenuti nell'atto costitutivo originario dell'Associazione del 1.12.2022;
- 4.2.2. Ordinari: ovvero le persone e gli enti che, avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione, ne sono stati successivamente accolti, a seguito del perfezionamento della Procedura di Ammissione.
- 4.3. Possono essere ammessi come Associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 4.4. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo (5) Domanda di ammissione – Procedura di Ammissione

- 5.1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 90 giorni

dalla data di recezione della domanda di ammissione. L'adesione dell'Associato è annotata nel libro soci e comunicata al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione.

- 5.2. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla data di deliberazione. In questo caso l'aspirante associato ("Ricorrente"), entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso, mediante uso della p.e.c. o di altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Al Ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo (6) Diritti e doveri degli Associati

- 6.1. Gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- 6.2. Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente dell'Associazione e da evadersi non oltre 30 giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 6.3. Ciascun Associato ha il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
- 6.4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- 6.5. Ciascun Associato ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- 6.6. Gli Associati che abbiano cessato, per qualunque causa, di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo (7) Perdita della qualità di Associato

- 7.1. La qualità di Associato si perde:
- per esercizio della facoltà di recesso, prevista dal precedente Articolo 6.3;
 - per causa di morte;
 - per morosità nel pagamento della quota associativa. Si intende per morosità una situazione di ritardo nel pagamento che si protrae oltre 90 giorni dal termine di versamento richiesto;

- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. In questo caso, resta comunque fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - per esclusione.
- 7.2. Perdono la qualità di Associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 7.3. La perdita della qualità di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7.4. Contro il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma 7.3., l'Associato escluso ("**Ricorrente**") ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, avendo cura di provvedere a trasmettere il ricorso via p.e.c. o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'Assemblea dovrà deliberare entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Al Ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo (8) Volontari

- 8.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ("**Volontario**").
- 8.2. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fermo restando il disposto dell'art. 17, comma quarto del Codice del Terzo Settore e previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 8.3. Non si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 8.4. I Volontari sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 8.5. I Volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo (9) Persone retribuite

- 9.1. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro – sia essa subordinata o autonoma – e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività.
- 9.2. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti ad essa associati.
- 9.3. L'Associazione può assumere, nei limiti previsti dalle relative norme, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali.

SEZIONE III – ORGANI SOCIALI

Articolo (10) Organi Sociali

- 10.1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati ("**Assemblea**");
 - il Consiglio Direttivo ("**Consiglio Direttivo**");
 - il Presidente ("**Presidente**");
 - il Vicepresidente ("**Vicepresidente**");
 - il Tesoriere ("**Tesoriere**");
 - il Segretario ("**Segretario**");
 - l'Organo di controllo, qualora si riveli necessario nominarlo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore ("**Organo di Controllo**");
 - l'Organo di revisione, qualora si riveli necessario nominarlo ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore ("**Organo di Revisione**").
- 10.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e sono elettive.

Articolo (11) Assemblea – Composizione e convocazione

- 11.1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli Associati. Ciascun Associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e risulta in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 11.2. Gli Associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del *quorum* ex Articolo 13.

- 11.3. Per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
- 11.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
- 11.5. L'Assemblea può essere inoltra convocata:
- 11.5.1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- 11.5.2. su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli Associati.
- Nei precedenti casi 11.3.1. e 11.3.2., il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi non oltre 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
- 11.6. La convocazione deve pervenire, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 8 giorni prima della data di riunione
- 11.7. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, con i punti oggetto del dibattito.
- 11.8. È consentito lo svolgimento in video-conferenze dell'Assemblea, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente – in cui si troverà altresì il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro –.
- 11.9. All'Assemblea sono convocati tutti gli Associati, in regola con il versamento delle rispettive quote sociali, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
- 11.10. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Associato anche in calce

all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo (12) Assemblea – Compiti

12.1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 12.1.1. approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 12.1.2. approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 12.1.3. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 12.1.4. procedere alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- 12.1.5. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- 12.1.6. procedere – se necessario – eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- 12.1.7. procedere – se necessario – eventualmente alla nomina e alla revoca dell'Organo di Revisione;
- 12.1.8. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- 12.1.9. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Associato nei casi previsti nell'Articolo 7;
- 12.1.10. delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 12.1.11. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- 12.1.12. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 12.1.13. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 12.1.14. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo (13) Assemblea – quorum

- 13.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
- 13.2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 13.3. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 13.4. Nelle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
- 13.5. Per le votazioni si procede normalmente "per alzata di mano". Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
- 13.6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo (14) Consiglio Direttivo – Formazione

- 14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ("Consiglieri"), eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi Consiglieri che sono nominati dall'Atto Costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 14.2. Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
- 14.3. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 14.4. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo (15) Consiglio Direttivo – Funzionamento e quorum

- 15.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o automaticamente convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
- 15.2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

- 15.3. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
- 15.4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
- 15.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- 15.6. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo (16) Consiglio Direttivo – Compiti

- 16.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 16.2. Nello specifico:
- 16.2.1. elegge tra i propri componenti il Presidente;
 - 16.2.2. elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
 - 16.2.3. elegge il Tesoriere e il Segretario;
 - 16.2.4. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - 16.2.5. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - 16.2.6. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - 16.2.7. individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - 16.2.8. predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - 16.2.9. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - 16.2.10. conferisce procure generali e speciali;
 - 16.2.11. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - 16.2.12. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- 16.2.13. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- 16.2.14. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 16.2.15. delibera in ordine alla perdita dello status di Associato.
- 16.3. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto delle norme previste per legge.

Articolo (17) Presidente

- 17.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 17.2. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
- 17.3. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo (18) Tesoriere

- 18.1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- 18.2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo (19) Segretario

- 19.1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo (20) Vicepresidente

- 20.1. Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Articolo (21) Organo di Controllo

- 21.1. Qualora si riscontrino i presupposti di legge, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.
- 21.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 21.3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo (22) Organo di Revisione

- 22.1. Al verificarsi delle condizioni di legge, se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Organo di Revisione, ovvero un soggetto abilitato, ai sensi della normativa italiana, ad effettuare la revisione legale dei conti.
- 22.2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di Revisione, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

SEZIONE IV – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Articolo (23) Libri sociali e registri

- 23.1. L'Associazione tiene le seguenti scritture:
- libro degli Associati;
 - libro dei Volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 23.2. Eventualmente, l'Assemblea è tenuta a tenere le seguenti scritture:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione.

Articolo (24) Risorse economiche

24.1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- erogazioni liberali dei soci, extra quote associative, elargizioni dei privati e/o altre liberalità;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'Articolo 2, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre normative competenti in materia.

24.2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo (25) Bilancio di esercizio

- 25.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 25.2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio d'esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 25.3. Il bilancio d'esercizio è formato dallo "stato patrimoniale", dal "rendiconto gestionale" con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla "relazione di missione" che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, avendo cura di indicare i proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

- 25.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
- 25.5. Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

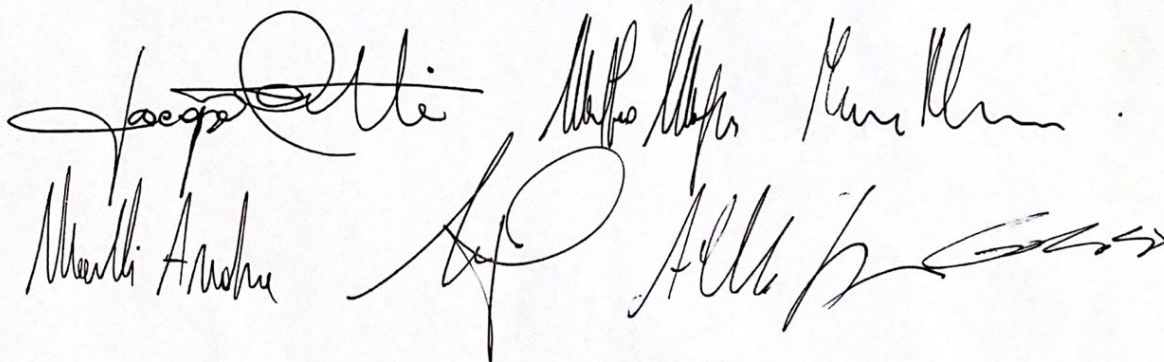
SEZIONE V – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, NORME DI CHIUSURA

Articolo (26) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 26.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 26.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo (27) Norme di chiusura

- 27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice civile, e alle loro eventuali modifiche o variazioni.



Ufficio Territoriale di Como

Allegato 1 all'atto n. 241

Registrato il 19.01.2023 Serie 3